

REGOLAMENTO RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA PERSONALE INTERNO

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, ess. mm. ii., fissa le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi allo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito degli appalti pubblici a cura del personale interno, a esclusione del personale inquadrato nei ruoli dirigenziali. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività, all'efficacia della spesa e alla realizzazione corretta dell'opera o lavoro, fornitura, servizio.
2. Gli incentivi sono riconosciuti, così come disposto dall'art. 113, comma 2 del citato decreto, nell'ambito di un'opera o lavoro, fornitura, servizio per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ateneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'incentivo non è dovuto nel caso di:
 - a) minuta manutenzione ordinaria;
 - b) forniture di beni consumabili;
 - c) affidamenti diretti art. 36, comma 2 lettera a), D. Lgs 50/2016;
 - d) affidamenti effettuati in via d'urgenza.

ART. 2 - COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE

1. L'Università di Foggia destina in un apposito fondo le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo annuale dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, rinvenienti dall'attività di programmazione della spesa per investimenti in relazione alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. L'80% delle risorse accantonate nel fondo per l'incentivazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti e adottati nel presente regolamento. Il restante 20% delle risorse accantonate nel fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati in uso all'Ufficio Tecnico ed all'ente in generale.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo di cui al presente Regolamento sono previste alla voce "Spese tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera o lavoro, servizio, fornitura di riferimento.
4. La percentuale massima delle risorse da accantonare, di cui al punto 1, è stabilita in relazione alla rilevanza economica ed alla complessità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura,

attestata dal Dirigente dell'Area (in mancanza, dal Direttore generale) in sede di richiesta al Consiglio di Amministrazione, secondo il principio della progressività per scaglioni indicato nelle seguenti tabelle (Tab. 1 e 2):

Tab. 1 Servizi e Forniture

Sotto soglia di rilevanza comunitaria	Ordinaria	
	1,60%	
Sopra soglia di rilevanza comunitaria <i>con il principio della progressività per scaglioni</i>	Ordinaria (per scaglioni)	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 500.000	1,60%	1,60% sull'intero importo
Oltre 500.000,00 e fino a 1.000.000	1,20%	8.000+1,20% sulla parte eccedente 500.000
Oltre 1.000.000,00 e fino a 2.000.000	0,90%	14.000+0,90% sulla parte eccedente 1.000.000
Oltre 2.000.000,00 e fino a 4.000.000	0,70%	23.000+0,70% sulla parte eccedente 2.000.000
Oltre 4.000.000,00 e fino a 7.000.000	0,50%	37.000+0,50% sulla parte eccedente 4.000.000
Oltre 7.000.000,00 e fino a 11.000.000	0,30%	52.000+0,30% sulla parte eccedente 7.000.000
Oltre 11.000.000,00 e fino a 15.000.000	0,10%	64.000+0,10% sulla parte eccedente 11.000.000
Oltre 15.000.000	0,05%	68.000+0,05% sulla parte eccedente 15.000.000

Segue

Sotto soglia di rilevanza comunitaria	Specialistica	
	1,80%	
Sopra soglia di rilevanza comunitaria <i>con il principio della progressività per scaglioni</i>	Specialistica (per scaglioni)	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 500.000	1,80%	1,80% sull'intero importo
Oltre 500.000,00 e fino a 1.000.000	1,30%	9.000+1,30% sulla parte eccedente 500.000
Oltre 1.000.000,00 e fino a 2.000.000	1,00%	15.500+1,00% sulla parte eccedente 1.000.000
Oltre 2.000.000,00 e fino a 4.000.000	0,80%	25.500+0,80% sulla parte eccedente 2.000.000
Oltre 4.000.000,00 e fino a 7.000.000	0,60%	41.500+0,60% sulla parte eccedente 4.000.000
Oltre 7.000.000,00 e fino a 11.000.000	0,40%	59.500+0,40% sulla parte eccedente 7.000.000
Oltre 11.000.000,00 e fino a 15.000.000	0,20%	75.500+0,20% sulla parte eccedente 11.000.000
Oltre 15.000.000	0,10%	83.500+0,10% sulla parte eccedente 15.000.000

Tab. 2 Lavori

Sotto soglia di rilevanza comunitaria <i>con il principio della progressività per scaglioni</i>	Ordinaria	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 1.000.000	1,80%	1,80% sull'intero importo
Oltre 1.000.000 e fino a 3.000.000	1,70%	18.000+1,70% sulla parte eccedente 1.000.000
Oltre 3.000.000 e fino a importo a base di gara	1,60%	52.000+1,60% sulla parte eccedente 3.000.000
Sopra soglia di rilevanza comunitaria <i>con il principio della progressività per scaglioni</i>	Ordinaria	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 6.000.000	1,60%	1,60% sull'intero importo
Oltre 6.000.000 e fino a 9.000.000	1,10%	96.000+1,10% sulla parte eccedente 6.000.000
Oltre 9.000.000 e fino a 12.000.000	1,00%	129.000+1,00% sulla parte eccedente 9.000.000
Oltre 12.000.000 e fino a 15.000.000	0,80%	159.000+0,80% sulla parte eccedente 12.000.000
Oltre 15.000.000 e fino a 18.000.000	0,60%	183.000+0,60% sulla parte eccedente 15.000.000
Oltre 18.000.000 e fino a 21.000.000	0,40%	201.000+0,40% sulla parte eccedente 18.000.000
Oltre 21.000.000 e fino a 25.000.000	0,20%	213.000+0,20% sulla parte eccedente 21.000.000
Oltre 25.000.000	0,10%	221.000+0,10% sulla parte eccedente 25.000.000

Segue

Sotto soglia di rilevanza comunitaria <u>con il principio della progressività per scaglioni</u>	Specialistica	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 1.000.000	1,90%	1,90% sull'intero importo
Oltre 1.000.000 e fino a 3.000.000	1,80%	19.000+1,80% sulla parte eccedente 1.000.000
Oltre 3.000.000 e fino a Importo a base di gara	1,70%	55.000+1,70% sulla parte eccedente 3.000.000
Sopra soglia di rilevanza comunitaria <u>con il principio della progressività per scaglioni</u>	Specialistica	Incentivo sugli importi compresi negli scaglioni (in €)
Fino a 6.000.000	1,70%	1,70% sull'intero importo
Oltre 6.000.000 e fino a 9.000.000	1,30%	102.000+1,30% sulla parte eccedente 6.000.000
Oltre 9.000.000 e fino a 12.000.000	1,10%	141.000+1,10% sulla parte eccedente 9.000.000
Oltre 12.000.000 e fino a 15.000.000	0,90%	174.000+0,90% sulla parte eccedente 12.000.000
Oltre 15.000.000 e fino a 18.000.000	0,70%	201.000+0,70% sulla parte eccedente 15.000.000
Oltre 18.000.000 e fino a 21.000.000	0,50%	222.000+0,50% sulla parte eccedente 18.000.000
Oltre 21.000.000 e fino a 25.000.000	0,30%	237.000+0,30% sulla parte eccedente 21.000.000
Oltre 25.000.000	0,10%	249.000+0,10% sulla parte eccedente 25.000.000

La complessità dell'intervento è individuata ai sensi delle definizioni che seguono:

- **SPECIALISTICA:** lavori, forniture, servizi che richiedono elevato impegno peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche e amministrative.
 - **ORDINARIA:** lavori, forniture, servizi che richiedono medio impegno peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche e amministrative.
5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna variazione per ribassi offerti in sede di gara.
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

ART. 3 – DESTINATARI DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:
- il nominativo del RUP e quello dei soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento e dei loro collaboratori con funzioni di tipo specialistico;
 - i compiti assegnati a ciascuno;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.
2. Partecipano alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 3, comma 1:
- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di Collaudo o Regolare Esecuzione ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
 - il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili di collaborazione a vario titolo deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura di appartenenza.
 4. L'Amministrazione trasmetterà con cadenza annuale alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di comparto, un prospetto sui dati relativi agli incarichi conferiti dall'Ateneo nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza sui dati personali.

ART. 4 – ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE E SUA DETERMINAZIONE

1. L'incentivo è ripartito tra le figure indicate nelle tabelle seguenti (Tab. 3 e 4):

Tab. 3 Lavori e opere

ATTIVITA' GENERALE	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA	% Relativa
Responsabile del Procedimento	25	Verifica preventiva del progetto	7
		Fase di affidamento	8
		Fase di esecuzione	10
Supporto al RUP 75 % delle singole fasi a cui partecipa			
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	10
Fase di gara	24,5	Predisposizione atti tecnico-amministrativi	10
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara	9,50
		Collaboratori nelle funzioni tecniche	5
Fase esecutiva	30	Direzione Lavori	15
		Direttore Operativo	5
		Ispettore di Cantiere	4
		Collaudo o Regolare Esecuzione	6
Collaborazione a vario titolo	10,5	Attività di collaborazione	10,5
TOTALE	100		100

Tab. 4 Forniture e servizi

ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% Relativa
Responsabile del Procedimento	28	Per verifica preventiva del progetto	8
		Per la fase di affidamento	9
		Per la fase di esecuzione	11
Supporto al RUP 72% delle singole fasi a cui partecipa			
Pianificazione	8	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione Programma Biennale Forniture e Servizi	8
Fase di gara	26	Predisposizione atti tecnico-amministrativi	11
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara	11
		Collaboratori	4
Fase esecutiva	28	Direzione dell'esecuzione	18
		Collaboratori all'esecuzione	5
		Collaudo o Regolare Esecuzione	5
Collaborazione a vario titolo	10	Attività di collaborazione	10
TOTALE	100		100

2. Per le attività affidate a più soggetti, la percentuale di incentivo attribuita viene ripartita in parti uguali fra tutti.

ART. 5 - CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI

1. Il Consiglio di Amministrazione approva ove necessario i singoli affidamenti e il metodo di affidamento e demanda al Direttore Generale la predisposizione dei conseguenti Atti Amministrativi.
2. Il conferimento degli incarichi è effettuato con provvedimento del Direttore Generale, garantendo una opportuna rotazione del personale, con riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. L'atto di conferimento è di norma propedeutico all'inizio delle attività. Nel caso in cui ciò non possa accadere, il conferimento dell'incarico è regolarizzato con opportuno provvedimento in una fase successiva.
4. L'incarico può essere modificato o revocato in ogni momento con provvedimento del Direttore Generale o con Delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del responsabile del procedimento o del Direttore Generale stesso. In tal caso, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Direttore Generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

ART. 6 – PENALI

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D. Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.

- b. mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
 - c. mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di Collaudo o Regolare Esecuzione.
2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:
- d. ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;
 - e. ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo. In tale caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.
3. Nel caso di incremento dei costi, di cui al comma 1, punto b), imputabile ad errore progettuale o all'operato del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione e ai loro collaboratori, è applicata la riduzione del 20% alla quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera causate da evidenti errori o di omissioni del progetto esecutivo, non rilevate dal RUP in fase di validazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento.
5. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo sia stato corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute.
6. Le penalità per ritardi e maggiorazioni dei costi, si applicano a tutto il personale che partecipa a vario titolo alla ripartizione del Fondo incentivante per la fase interessata.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica dei contenuti della relazione redatta dal responsabile del procedimento in cui sono descritte le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore Generale, è erogato secondo le seguenti modalità per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a giorni 180:
 - il 30% del compenso all'affidamento dell'appalto;
 - il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo di contratto;
 - il 30% del compenso all'ultimazione della prestazione (servizi/lavori/forniture);
 - il 10% ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
3. Il pagamento della quota di incentivazione per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni, verrà erogata in unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della quota di incentivo è disposta in quote relative ai due semestri dell'anno utile dopo la conclusione dei lavori/forniture/servizi stessi, ovvero a Giugno e a Dicembre, sulla base della tabella di ripartizione predisposta dal Responsabile del Procedimento, validata dal Responsabile dell'Area/Ufficio tecnico, se presente, e dal Direttore Generale, da presentare, unitamente al provvedimento autorizzativo al pagamento, all'Area Risorse Umane e all'ufficio preposto all'erogazione della somma, entro l'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza semestrale.
5. Nel caso in cui il lavoro non venga svolto, viene effettuato solamente il pagamento delle somme relative alle fasi realmente portate a termine, secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 4

del presente Regolamento, e solamente nel caso in cui l'iter procedimentale sia giunto almeno alla approvazione degli atti di gara.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 8 – ESCLUSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, in riferimento agli incentivi non ancora attribuiti su appalti avviati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. Anche per tali incentivi, l'erogazione avverrà sulla base della disciplina previgente.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno del decreto rettorale di emanazione, che segue alla avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.